



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI**

approvato con atto di C.C. n. 44 del 09.10.2001 (atti C.R.C. n. 7669 del 15.10.2001)
modificato con atto di C.C. n. 27 del 11.05.2011

in vigore dal 11 maggio 2011

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 11.05.2011)

CAPO I COMPOSIZIONE

Art. 1 Costituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - 1[^] **Commissione:** programmazione, bilancio, finanze, personale, attività produttive, Statuto/regolamenti (art. 23 Statuto Comunale);
 - 2[^] **Commissione:** cultura, istruzione pubblica, servizi sociali e sanitari, sport e diritti del cittadino;
 - 3[^] **Commissione:** edilizia privata e pubblica, urbanistica, lavori pubblici e ambiente.
2. Ciascun Gruppo sarà rappresentato nelle Commissioni da un commissario per ogni quattro consiglieri comunali o frazione di quattro. In ogni caso alla maggioranza spetta un numero di commissari superiore di almeno un'unità rispetto a quelli spettanti al totale dei Gruppi di minoranza.
3. Ciascun Capogruppo o un proprio Consigliere delegato può partecipare a tutte le Commissioni solo con diritto di parola.
4. Ciascuna Commissione sarà eletta dal Consiglio Comunale con voto segreto e limitato a uno nella seduta immediatamente successiva a quella della comunicazione al Consiglio Comunale della nomina della Giunta e resterà in carica per il periodo di attività amministrativa del Consiglio stesso.
5. Ogni Gruppo ha il diritto di avere almeno un rappresentante in ogni Commissione Consiliare.
6. La proporzionale rappresentatività dei Gruppi Consiliari è assicurata mediante il voto ponderato in virtù del quale i membri rappresentanti di ciascun Gruppo dispongono complessivamente di tanti voti quanti sono i Consiglieri Comunali del Gruppo stesso.
7. Ciascun Capogruppo, successivamente alla nomina della Commissione, suddivide i voti tra i componenti, in conformità alla disposizione precedente.
8. Qualora, in corso di mandato, avvenga il frazionamento di uno o più Gruppi, si procede a rideterminare il numero di commissari spettanti al Gruppo di origine ed eventualmente a quelli derivanti dal frazionamento, secondo le norme sopra indicate, qualora questi ultimi possano costituire un gruppo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 Sotto Commissioni

Ogni Commissione può costituire nel proprio seno Sotto Commissioni, anche temporanee, per materie specifiche od argomenti di particolare rilevanza, con il compito di riferire alla Commissione permanente.

Art. 3 Coordinamento politico amministrativo

Il Sindaco può convocare i presidenti delle Commissioni, il Segretario, i Responsabili di Servizio e/o altri dipendenti comunali per il necessario coordinamento politico-amministrativo e funzionale.

CAPO II LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Art. 4 Presidente e Vice Presidente

1. Nella prima riunione ogni singola Commissione, convocata dal Sindaco o suo vicario, elegge con voto segreto e limitato ad uno, contestualmente un Presidente ed un Vice Presidente. Risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. In caso di assenza o di impedimento provvede il Vice Presidente.
3. Un quarto dei componenti la Commissione può chiedere la convocazione della stessa proponendo l'ordine del giorno. Il Presidente, accertata la competenza della Commissione, provvede entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art 5 Convocazione

1. Le Commissioni saranno convocate con congruo preavviso che di norma non sarà inferiore a 2 (due) giorni e la convocazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio; in caso d'urgenza può essere effettuata convocazione telefonica su ordine del Presidente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
2. Qualora gli argomenti da trattare investano competenze di più Commissioni permanenti, ne è prevista la convocazione congiunta il cui avviso dovrà recare la firma dei Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 6 L'ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione, riportante l'ordine del giorno delle riunioni, è sottoscritto dal Presidente o, per suo ordine, dal Segretario Verbalizzante ed è inviato anche al Sindaco, agli Assessori competenti individuati dal Presidente, ai Capigruppo consiliari ed al Segretario e Responsabili di servizio del settore.
2. Nell'ambito delle proprie competenze ciascuna Commissione Consiliare permanente:
 - a) esamina gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale quali: bilancio di previsione, bilancio pluriennale, conto consuntivo, strumenti urbanistici, opere pubbliche di particolare interesse;
 - b) esprime pareri e relaziona al Consiglio Comunale in merito agli argomenti esaminati. Può essere presentata anche una relazione di maggioranza e una di minoranza;
 - c) trasmette al Sindaco richieste di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio di proposte di deliberazione di cui abbia ritenuto di assumere l'iniziativa ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto.
3. Si prescinde dal parere delle Commissioni qualora non sia possibile raggiungere il numero di Consiglieri necessario ai fini della regolarità delle operazioni in conseguenza dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale.

Art. 7
Numero legale

1. Ai fini della regolarità delle operazioni, a ciascuna riunione delle Commissioni deve essere presente la maggioranza dei Consiglieri componenti, ivi compreso il Presidente o il Vice Presidente.
2. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, decorsi 20 (venti) minuti dall'ora fissata per la convocazione le Commissioni possono riunirsi e deliberare con la presenza di 3 (tre) componenti. Se entro il predetto termine i componenti presenti non raggiungono il numero di 3 (tre), la seduta è dichiarata deserta.
3. Ai componenti, qualora non abbiano optato per l'indennità di funzione, è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta della Commissione nella misura prevista per le adunanze del Consiglio Comunale.
4. Il verbale della riunione è redatto a cura di un dipendente incaricato dal Segretario Comunale.

Art. 8
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
2. Le sedute sono segrete quando la Commissione viene chiamata ad esercitare una facoltà di apprezzamento e di valutazione di persone, di gruppi o di imprese. In questo caso possono essere presenti solo i componenti la Commissione ed il Sindaco o l'Assessore competente.
3. Alle riunioni di ciascuna Commissione possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo. Il Segretario Comunale, i Responsabili del Servizio o loro delegati competenti nelle materie in discussione, possono assistere tecnicamente il Presidente ed intervenire per fornire chiarimenti.

Art. 9
Votazioni

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avvengono con le modalità e con le procedure previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 10
Norma transitoria

1. Le modifiche apportate al comma 2 dell'art. 1 entrano in vigore con il prossimo mandato amministrativo.
2. Fino al termine del presente mandato ciascun gruppo di minoranza sarà rappresentato nelle commissioni da un commissario ogni due consiglieri o frazione di due. Alla maggioranza spetta un numero di commissari superiore di un'unità rispetto a quelli spettanti al totale dei gruppi di minoranza.
3. È in ogni caso abrogato il comma 2 dell'art. 1 nel testo sino ad ora vigente.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

INDICE

CAPO I COMPOSIZIONE	1
Art. 1 Costituzione e composizione	1
Art. 2 Sotto Commissioni	1
Art. 3 Coordinamento politico amministrativo	1
CAPO II LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI	2
Art. 4 Presidente e Vice Presidente.....	2
Art. 5 Convocazione	2
Art. 6 L'ordine del giorno	2
Art. 7 Numero legale.....	3
Art. 8 Pubblicità delle sedute	3
Art. 9 Votazioni	3
Art. 10 Norma transitoria	3